

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1984, N. 30
Agevolazioni per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale

FONTI NORMATIVE

L.R. 23/07/1984, n.30

BUR 23/07/1984, n. 65

DPRReg. 14/12/2005, n.0441/Pres.

SS BUR 28/12/2005, n. 26

BENEFICIARI

- a) le micro, piccole e medie imprese industriali, di seguito denominate PMI, con sede operativa nel territorio regionale che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2007 sezioni B, C, D, E ed F;
- b) le PMI di servizio, costituite sotto forma di società e con sede operativa nel territorio regionale, che rientrano nelle classi e categorie di cui all'allegato A;
- c) i consorzi aventi attività e sede nel territorio regionale costituiti in maggioranza da PMI industriali aventi attività nel territorio regionale.

I soggetti beneficiari devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle micro, piccole e medie imprese.

In conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), **i soggetti di cui sopra beneficiano dei contributi solo se dichiarano**, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), **di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili** dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.

SOGGETTI ESCLUSI

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 sono esclusi dagli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato C

Tali esclusioni operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.

Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

a) servizi di consulenza per l'applicazione di metodologie per le quali sia previsto il rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformità alla normativa europea, nazionale o a norme tecniche non disciplinate dal diritto comunitario quali:

- 1) sistema di gestione ambientale;
- 2) sistema qualità;
- 3) sistemi finalizzati all'assegnazione di un marchio di qualità del prodotto;
- 4) altri sistemi;

b) acquisizione di servizi di consulenza destinati al miglioramento dell'organizzazione aziendale e/o all'aumento della produttività in tema di:

- 1) pianificazione strategica e assetti societari;
- 2) organizzazione, finanza e controllo;
- 3) revisione e certificazione del bilancio (limitatamente al primo bilancio certificato);
- 4) definizione di sistemi informativi e informatici;
- 5) tecnologie telematiche e siti web;
- 6) problematiche ambientali;
- 7) fattibilità di nuovi investimenti;
- 8) innovazione tecnologica;
- 9) aumento della produttività mediante l'introduzione di metodologie e tecniche per la riduzione dei tempi e dei costi;
- 10) ogni altra consulenza che contribuisca alla crescita dell'impresa.

c) Realizzazione e potenziamento di sistemi informativi (software) connessi all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui alle lettere a) e b).

Non sono ammissibili programmi relativi a servizi continuativi o periodici e quelli connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

SPESE AMMISSIBILI

Per le iniziative di cui alle lettere a) e b) sono ammissibili le spese relative alle consulenze fornite da soggetti esterni all'organizzazione aziendale comprese quelle connesse con l'acquisizione della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale ed europea.

Per le iniziative di cui alla lettera c) sono ammissibili le spese relative all'acquisto di *software* direttamente connessi all'acquisizione dei servizi di consulenza di cui alle lettere a) e b).

Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

Non sono ammissibili:

- le spese relative all'acquisto di beni materiali, salvo l'acquisto di *software*
- i costi interni e le spese per corsi di formazione;
- le spese per consulenze che si riferiscono all'ordinaria gestione aziendale;

- ❑ le spese per consulenze successive alla prima quando la consulenza presenti carattere ricorrente;
- ❑ le spese relative agli interventi di mantenimento della certificazione e di ordinaria manutenzione.

Sono ammissibili unicamente le spese sostenute (data di emissione della fattura) dopo la presentazione della domanda.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'intensità dell'incentivo in conto capitale alle consulenze non può superare il limite massimo di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL):

- a) del 40% della spesa ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a);
- b) del 20% della spesa ammissibile per le iniziative di cui alla lettera b).

L'intensità dell'incentivo in conto capitale agli investimenti, previsto alla lettera c), relativamente all'acquisto di software, non può superare il limite massimo di ESL:

- a) del 20% della spesa ammissibile nel caso in cui il soggetto richiedente sia una micro o piccola impresa;
- b) del 10% della spesa ammissibile nel caso in cui il soggetto richiedente sia una media impresa.

Per l'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, sono concessi incentivi in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile, secondo il regime de minimis (Regolamento (CE) n. 1998/2006).

L'ammontare massimo dell'incentivo non può superare 65.000,00 euro.

REGIME D'AIUTO

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (relativamente alle spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000)

CUMULABILITA'

Gli incentivi concessi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

La domanda per richiedere il contributo deve essere presentata prima dell'avvio dell'iniziativa, dal 1° febbraio ed entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Presentazione della domanda

Camera di Commercio
Piazza della Borsa 14
34121 – Trieste

Allegato A**ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE**
(Classificazione ATECO 2007)

- 38.11.0 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
- 38.12.0 Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
- 38.21.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
- 38.22.0 Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
- 62.01.0 Produzione di software non connesso all'edizione
- 62.02.0 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
- 62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
- 62.09.0 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
- 63.11.3 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
- 69.20.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
- 71.11.0 Attività degli studi di architettura
- 71.12 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici
- 71.20.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
- 71.20.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
- 72.11.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
- 72.19.0 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
- 74.10.2 Attività dei disegnatori grafici
- 74.10.3 Attività dei disegnatori tecnici
- 74.90.2 Consulenza in materia di sicurezza
- 74.90.9 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca
- 81.21.0 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
- 81.22.0 Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
- 81.29.1 Servizi di disinfestazione
- 81.29.9 Altre attività di pulizia
- 82.92.1 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
- 82.92.2 Confezionamento di generi non alimentari
- 96.01.1 Attività delle lavanderie industriali

Allegato B**Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008****Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 800/2008**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
 - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
 - 1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - 3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 - c) alle imprese attive nel settore carboniero.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:
 - a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
 - b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

Allegato C**Regime di aiuto de minimis****Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n.1998/2006**

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. Il presente documento non può essere utilizzato a fini commerciali.